

Sintesi memoria di costituzione dell' Agenzia delle Entrate (all. 3)

Il predetto documento contiene l'atto difensivo predisposto dall' Agenzia delle Entrate nel giudizio in oggetto. Nella predetta memoria l' Agenzia, dopo aver delineato nelle linee generali le caratteristiche della procedura di mobilità nazionale, ha innanzitutto dato atto del fatto che il bando impugnato costituisce diretta emanazione del precedente accordo sindacale e che quindi la scelta di valorizzare in sede di procedura di mobilità il possesso di carichi di famiglia è frutto di un confronto bilaterale tra le parti piuttosto che di una scelta unilaterale e autoritativa del datore di lavoro. L' Agenzia, dopo aver sottolineato che la preferenza accordata ai dipendenti con figli risponde a interessi costituzionalmente tutelati e protetti (quali la tutela della famiglia), ha poi rappresentato come dall' esame della graduatoria dei vincitori della procedura di mobilità non si registra alcuna sproporzione tra il punteggio derivante dai carichi di famiglia e quello derivante da altre voci del pari rilevanti, come i motivi di salute. Ciò a riprova che nessuna condotta discriminatoria sia stata posta in essere a danno del ricorrente. Ha poi concluso affermando, in ogni caso, l' insindacabilità delle scelte dell' Amministrazione.

Per maggiori informazioni circa il contenuto della predetta documentazione rivolgersi a:

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Settore Risorse Umane
Ufficio Contenzioso del Lavoro
Tel. 06/5054.2046
Fax 06/5054.4000 - 06/5076.9788
dc.ruo.contenziosodellavoro@agenziaentrate.it